



DIA n°01 - 2023

**Proposta di modifica del CAPO I,  
CAPO II e CAPO III del TITOLO IV del  
D. Lgs. N° 81/08, dei relativi Allegati  
X, XI, XIV, XV, XVI, XVII e XXII e  
Proposta di modifica del Corso di  
Formazione di 120 ore per CSP/CSE**

**Sommario**

*A 24 anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 e 26 da quella del D.Lgs. 494/96 è arrivato il momento di confrontare il testo di legge con l'esperienza maturata dai professionisti del settore, che ne ha fatto emergere limiti ed errori e magari di recuperare una serie di indicazioni contenute nella direttiva europea 92/57/CEE modificate nel testo di recepimento nazionale.*

*Il presente Documento di Indirizzo Associativo costituisce la proposta di modifica del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e relativi allegati da parte di AIAS.*

*In appendice si propone anche una riformulazione del corso di formazione per CSP/CSE.*

**GTS Cantieri**

**AIAS - ASSOCIAZIONE ITALIANA AMBIENTE & SICUREZZA**

<b>Coordinatore del Progetto:</b>	<b>Giovanni Taveri</b>
<b>Adeguamento redazionale:</b>	<b>Riccardo Belloni</b>
<b>Emesso il:</b>	<b>04/04/2022</b>
<b>Validato dal CTS AIAS:</b>	<b>27/09/2022</b>
<b>Approvato dal Presidente</b>	<b>28/09/2022</b>
<b>Pubblicato il:</b>	<b>13/01/2023</b>

*Il presente Documento di Indirizzo Associativo è rivolto in primo luogo ai soci di AIAS che sono interessati agli aspetti di Salute e Sicurezza su Lavoro nell'ambito dei cantieri di lavori edili o ingegneria civile ed in particolare a quanti rivestono ruoli di CSP/CSE. Oltre a voler stimolare la discussione interna all'Associazione, il documento è però rivolto anche agli organismi legislativi e di governo nazionali perché ne recepiscano i contenuti modificando il testo di legge attuale.*

## *Indice*

<b>0 Premessa.....</b>	<b>3</b>
<b>1 Proposte di modifica del titolo IV del D.LGS. n°81/2008.....</b>	<b>5</b>
CAPO I – misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.....	5
CAPO II – norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota.....	22
ALLEGATO X - elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a).....	28
ALLEGATO XI - elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori.....	29
ALLEGATO XII - contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99.....	30
ALLEGATO XIV - contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.....	31
ALLEGATO XV - contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.....	33
ALLEGATO XV.1 - Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2.....	40
ALLEGATO XV.2 - Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere, di cui al punto 2.2.1.....	41
ALLEGATO XVI - Fascicolo con le caratteristiche dell'opera.....	42
ALLEGATO XVII - Idoneità tecnico professionale.....	45
ALLEGATO XXII - contenuti minimi del Pi.M.U.S.....	46
<b>2 Corso di formazione di 120 ore per coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili - (Art. 98 e all. XIV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).....</b>	<b>48</b>
Programma e calendario delle lezioni.....	48
1. Contenuti e durata del corso di formazione.....	48
2. Modalità organizzative.....	48
3. Verifica di apprendimento.....	48
Argomenti, obiettivi, docenti e durata lezioni.....	49
MODULO I: giuridico (24 ore).....	49
MODULO II: tecnico (48 ore).....	49
MODULO III: metodologico/organizzativo (16 ore).....	50
MODULO IV: pratico, con divisione dei partecipanti in gruppi di lavoro (32 ore).....	50

Hanno collaborato alla redazione del presente documento:

- **Giovanni Taveri** - Coordinatore del Gruppo Tecnico Specialistico CANTIERI
- **Brunello Camparada** - Componente del Gruppo Tecnico Specialistico CANTIERI
- **Carmelo Catanoso** - Componente del Gruppo Tecnico Specialistico CANTIERI
- **Alessandro Delena** - Componente del Gruppo Tecnico Specialistico CANTIERI
- **Roberto Delfanti** - Componente del Gruppo Tecnico Specialistico CANTIERI
- **Angelo De Pasquale** - Componente del Gruppo Tecnico Specialistico CANTIERI
- **Giorgio Gallo** - Componente del Gruppo Tecnico Specialistico CANTIERI
- **Daniela Greco** - Componente del Gruppo Tecnico Specialistico CANTIERI
- **Daniele Longo** - Componente del Gruppo Tecnico Specialistico CANTIERI
- **Walter Magagnato** - Componente del Gruppo Tecnico Specialistico CANTIERI
- **Giuseppe Palmisano** - Componente del Gruppo Tecnico Specialistico CANTIERI
- **Adriano Russo** - Componente del Gruppo Tecnico Specialistico CANTIERI
- **Riccardo Savarino** - Componente del Gruppo Tecnico Specialistico CANTIERI
- **Mario Stigliano** - Componente del Gruppo Tecnico Specialistico CANTIERI
- **Guido Zaccarelli** - Componente del Gruppo Tecnico Specialistico CANTIERI

## 0 Premessa

Quasi ventisei anni fa, fu emanato il D. Lgs. n° 494/1996, riguardante il recepimento della direttiva 92/57/CEE meglio conosciuta come “direttiva cantieri”.

Ai tempi, solo pochi tra gli addetti ai lavori ritennero che il testo del provvedimento di recepimento, così come strutturato, necessitasse di modifiche significative per riavvicinare realmente la norma ai principi ed ai contenuti della direttiva cantieri.

Infatti, il D. Lgs. n° 494/1996 avrebbe dovuto avere, come obiettivo primario, quello di integrare la sicurezza fin dalla fase progettuale di un’opera e migliorare il sistema di gestione dei rischi interferenziali (così come richiesto dalla direttiva 92/57/CEE e ben rappresentato dai “considerando” della direttiva stessa), derivanti dalla presenza in cantiere di più imprese e più lavoratori autonomi, affidandone la regia in fase progettuale al Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione (CSP) e poi, in fase esecutiva, al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).

Di certo non aveva come obiettivo quello di creare, come invece avvenuto in Italia, un ulteriore livello di controllo, da affidare in esclusiva al CSE, per prevenire i reati propri dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi.

Il successivo D. Lgs. n° 528/1999 apportò alcune modifiche eliminando, tra l’altro sia l’obbligo di redazione del Piano Generale di Sicurezza, sia rivedendo, ma solo in parte, gli obblighi del CSE.

Il successivo D.P.R. n° 222/2003, stabilì i contenuti minimi del Piano di Sicurezza e Coordinamento, del Piano Operativo di Sicurezza e del Piano Sostitutivo nonché definì la tipologia e le modalità di stima dei costi per la sicurezza.

Nel 2008, il legislatore, nel D. Lgs. n. 81/2008 (impropriamente denominato “Testo Unico Sicurezza”), dedicò l’intero Titolo IV ai cantieri temporanei o mobili apportando una serie di modifiche e integrazioni al precedente e specifico corpus normativo, con l’intento di migliorare l’efficacia dell’azione prevenzionale in questo particolare settore.

Infine, l’anno dopo, con il D. Lgs. n. 106/2009, accanto a significativi e importanti cambiamenti, resisi perlopiù necessari per correggere una serie di palesi errori e carenze del precedente D. Lgs. n° 81/2008, si perse, ancora una volta, l’occasione di apportare opportune modifiche per creare i presupposti affinché la sicurezza fosse realmente integrata nel progetto di un’opera e per fare chiarezza su alcuni punti nodali venuti alla luce nei precedenti tredici anni, continuando così a mantenere ancora insoluti alcuni importanti problemi applicativi nello specifico settore.

Oggi, dopo più di 20 anni, si continuano a scontare le conseguenze delle mancate soluzioni ai citati problemi con gli addetti ai lavori costretti a scontrarsi con interpretazioni variegiate delle norme ma che, in concreto, non forniscono chiare indicazioni sulla loro concreta applicabilità.

Per avere conferma di quanto affermato, basterebbe contare i contributi interpretativi, linee guida, ecc. sull’applicazione di quello che è oggi l’attuale Capo I del Titolo IV che sono stati pubblicati in Italia negli ultimi anni sull’argomento “sicurezza cantieri” sia dalla Commissione Interpelli che da associazioni d’imprese, enti di vigilanza, enti paritetici, ordini e collegi professionali, ecc..

Nonostante tutto ciò, ancora oggi, non sono definiti con chiarezza:

- quale sia il campo di applicazione del Capo I del Titolo IV, visti gli attuali contenuti dell’allegato X;
- la necessità di integrare la sicurezza fin dalla concezione dell’opera;
- come devono essere coinvolti gli altri attori del processo costruttivo neanche citati nella norma come il progettista e il direttore dei lavori per il committente;
- i rapporti che devono sussistere tra i coordinatori della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e di esecuzione (CSE) ed i progettisti e direttori dei lavori;
- il ruolo del CSP e del CSE;
- il rapporto tra PSC e DUVRI in un appalto all’interno di un’azienda dove c’è un committente che è anche datore di lavoro;
- cosa siano gli oneri e i costi della sicurezza;
- come gestire le imprese che accedono al cantiere ma non eseguono lavori edili o d’ingegneria civile;
- i requisiti concreti, e non solo documentali, di idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici;

- la gestione dei lavoratori autonomi presenti in cantiere;

Del resto per avere conferma che la confusione, dopo 20 anni, regni ancora sovrana, basta farsi un giro sui principali forum e social professionali e leggere l'oggetto degli interventi e delle discussioni, per averne evidenza.

Questa poca chiarezza delle regole, aperta di conseguenza alle più variegata interpretazioni, porta gli addetti ai lavori come, il CSP e il CSE, a concentrarsi su aspetti formali con l'obiettivo di creare una gestione difensiva delle proprie funzioni, perdendo di vista gli aspetti sostanziali per un'efficace gestione della tutela della salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri.

A questo punto, si sono volute mettere nero su bianco una serie di proposte di modifica che semplifichino e rendono più efficace l'attività degli addetti ai lavori.

Si è anche ritenuto che il corso di formazione meritasse una riformulazione con una diversa distribuzione delle ore di insegnamento tra la parte teorica e quella pratica, la proposta è qui in appendice.

# 1 Proposte di modifica del titolo IV del D.LGS. n°81/2008

**Legenda:**

In nero, il testo originario

In verde, le modifiche

In blu, i commenti

## CAPO I – misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Articolo 88 - Campo di applicazione	Art. 88 - Campo di applicazione
1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).	
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:	
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;	
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca delle concessioni o delle autorizzazioni;	
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;	
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;	
e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine, comunque, soggette ai poteri dello Stato;	
f) ai lavori svolti in mare;	
g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile	g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, <b>purché tali attività non comportino lavori edili o d'ingegneria civile di cui all'Allegato X;</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Precisazione necessaria perché la discriminante è l'esecuzione di lavori edili o d'ingegneria civile.</i></li> </ul>	
g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'ALLEGATO X	
g-ter) alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'ALLEGATO X.	
<b>2-bis.</b> Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività,	

<p>individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013.</p>	
--	--

Articolo 89 - Definizioni	Articolo 89 - Definizioni
<p>1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:</p>	
<p>a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'ALLEGATO X.</p>	
<p>b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;</p>	
<p>c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;</p>	<p>c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo <b>16 aprile 2016, n. 50</b>, il responsabile dei lavori, è il responsabile del procedimento;</p>
<p><i>• La nomina del Responsabile dei Lavori non è un obbligo del committente ma una sua facoltà. Pertanto, anche nell'ambito degli appalti pubblici, il trasferimento di responsabilità penali non può avvenire con un automatismo funzionale ma deve dipendere da un atto di nomina/designazione e deve essere espressamente accettato dal nominato/designato che, in questo caso, non può che essere il RUP (Responsabile Unico del Procedimento).</i></p>	
<p>d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;</p>	
<p>e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;</p>	
<p>f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;</p>	
<p>g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;</p>	
<p>h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'ALLEGATO XV</p>	<p>h) piano operativo di sicurezza: il documento che <b>i datori di lavoro dell'impresa affidataria e dell'impresesecutrici redigono</b>, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), <b>con i contenuti obbligatori previsti dalla normativa vigente;</b></p>
<p><i>• <b>Precisazione necessaria per evidenziare che tale obbligo è anche a carico dell'impresa affidataria che esegue lavori edili o d'ingegneria civile in cantiere</b></i></p>	

<p>i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;</p>	<p>i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente <b>che realizza l'opera o parte di essa impegnando proprio personale e attrezzature di lavoro</b> e che nell'esecuzione dell'opera appaltata può avvalersi di imprese esecutrici in subappalto o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Per evitare che ci siano imprese affidatarie che, pur prive di una benché minima organizzazione, acquisiscano e subappaltino la totalità dei lavori nell'ambito degli appalti privati, creando quelle pericolose catene di subappalti che spesso sono alla radice di gravi infortuni sul lavoro</i></li> </ul>	
<p>i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;</p>	<p>i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa effettuando lavori edili o d'ingegneria civile di cui all'allegato X impegnando proprie risorse umane e materiali;</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Per chiarire che l'impresa esecutrice per essere considerata realmente tale e differenziarla da altre imprese che, a vario titolo possono accedere al cantiere, deve eseguire lavori edili o d'ingegneria civile</i></li> </ul>	
<p>l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.</p>	<p>l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché <b>dotazione e</b> disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento <b>all'esecuzione dei lavori da realizzare.</b></p>
	<p>m) Piano di Sicurezza e Coordinamento: il documento di cui all'art. 100 che il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera redige ai sensi dell'art. 91 comma 1 lett. a), con i contenuti obbligatori previsti dalla normativa vigente;</p>
	<p>n) Fascicolo Adattato alle caratteristiche dell'opera: il documento che il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera redige ai sensi dell'art. 91 comma 1 lett. b) con i contenuti obbligatori previsti dalla normativa vigente;</p>
	<p>o) Progettista: soggetto iscritto ad Albo o Collegio Professionale e incaricato dal committente, secondo la normativa vigente.</p>
	<p>p) Direttore dei lavori: soggetto iscritto ad Albo o Collegio Professionale ed incaricato dal committente, secondo la normativa vigente.</p>
	<p>q) Costi della Sicurezza: i costi che derivano, dalla stima effettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento dal Coordinatore per la progettazione secondo quanto previsto dal p. 4 dell'Allegato XV al presente decreto;</p>
	<p>r) Oneri della sicurezza: oneri per la prevenzione e protezione dei rischi specifici propri presenti durante l'esecuzione delle proprie lavorazioni in cantiere.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Per l'idoneità Tecnico Professionale (ITP) definita alla lettera l), è necessario specificare che l'ITP deve fare riferimento allo specifico lavoro da affidare.</i></li> <li>• <i>È importante inserire qui anche le definizioni di PSC e Fascicolo.</i></li> <li>• <i>Tra le definizioni è importante inserire anche quelle di altre due figure professionali presenti nel processo costruttivo e cioè il Progettista (nelle sue varie declinazioni) e il Direttore dei Lavori per il Committente.</i></li> </ul>	

- Per evitare confusione è importante inserire nelle "definizioni" anche quelle di "Oneri" e "Costi" della sicurezza

Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori	Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori e del Progettista
<p>1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:</p> <p>a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;</p> <p>b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.</p>	<p>1. Il committente o il responsabile dei lavori e il progettista, nella fase di progettazione dell'opera e nelle scelte progettuali ed organizzative, si attengono ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15. Il progettista, attenendosi alle indicazioni di contesto che devono essere formulate dal committente o dal responsabile dei lavori, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro. Le scelte progettuali ed organizzative di cui al p. 1.1.1 lett. a) dell'allegato XV al presente decreto, devono essere effettuate in collaborazione con il coordinatore per la progettazione ed indicate nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del presente decreto</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Il committente privato, quasi sempre, non ha le competenze per adempiere a questi obblighi ed il RL non è quasi mai da questi nominato al fine di contenere le spese. Poi non si può mantenere il "doppio binario" con i lavori pubblici dove il progettista è parte attiva vista la previsione dell'art. 91 comma 1-bis. Pertanto, in questa situazione, l'unico soggetto portatore di competenze tecniche specifiche è il progettista e, pertanto, questa figura va coinvolta fin dall'inizio così da poter almeno mettere la basi per l'integrazione della sicurezza fin dalla concezione dell'opera (potenzialmente anche nel caso in cui l'esecuzione dei lavori sia effettuata da un'unica impresa, visto che il comma 1 dell'art. 90 prescinde, per la sua applicazione, dalla nomina del CSP/CSE). Le scelte devono essere effettuate con la collaborazione del Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione (CSP) e integrate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).</i></li> </ul>	
<p>1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.</p>	
<p>2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).</p>	<p>2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, verifica l'avvenuta redazione dei documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Va richiesto espressamente al committente o al responsabile dei lavori, la verifica dell'avvenuta redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo</i></li> </ul>	
<p>3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.</p>	<p>3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici di lavori edili o d'ingegneria civile di cui all'allegato X, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, in relazione alle dimensioni, complessità dell'opera designa il coordinatore per la progettazione in possesso dei requisiti di cui all'art. 98. Per i cantieri aventi entità presunta superiore a 30.000 uomini giorno il committente o il responsabile dei lavori può incaricare uno o più coordinatori definendone le attribuzioni e gli ambiti operativi riguardo l'opera da eseguire.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Seguendo anche la fonte primaria e cioè la direttiva 92/57/CEE, per opere di notevole dimensione e/o complessità può risultare necessario procedere alla nomina di più coordinatori per la progettazione (la direttiva lo prevede espressamente – vedi art. 5) fissando, preventivamente con specifici disciplinari d'incarico (attribuzioni, ambiti operativi, ecc.), le competenze riguardo i lavori da eseguire. Va anche ricordato che la citata direttiva ha imposto la nomina del CSP se in cantiere sono presenti più imprese (art. 3 della direttiva) e non se in cantiere sono presenti più imprese anche non contemporaneamente, essendo questa una aggiunta del nostro legislatore. Infatti, pragmaticamente, il legislatore europeo aveva ritenuto che non ci fosse bisogno di alcun coordinamento se in cantiere non fossero state presenti, nello stesso tempo, almeno due imprese, in quanto sarebbero venute meno le interferenze tra di esse. Estremizzando, si pensi ad esempio, ad un'impresa che esegue, dopo aver stipulato un contratto d'appalto aperto, per conto di un'azienda multi-utility, una serie di interventi di manutenzione sulla rete idrica in varie zone di un comune e ad un'altra impresa specializzata, in subappalto dalla prima, che esegue, solo dopo che sono terminati tutti i lavori di manutenzione eseguiti dalla prima impresa, i ripristini del manto stradale (cosa che può avvenire anche dopo settimane dal termine dei lavori della prima impresa). Oppure, sempre nel caso di un contratto d'appalto aperto dove l'affidataria invia su un cantiere solo il suo subappaltatore per eseguire i lavori. In questi casi, quale è il rischio d'interferenza tra le attività delle due imprese tale da necessitare la nomina dei coordinatori per essere governato? Ovviamente, per il personale operante, i rispettivi</i></li> </ul>	

<i>datori di lavoro sono sempre gravati dagli obblighi di tutela, ivi compreso quello di posizionare correttamente la segnaletica prevista dal Codice della Strada, avere personale formato nel rispetto di quanto previsto dal D. l. 22 01 2019, ecc.</i>	
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.	4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, in relazione alle dimensioni, complessità dell'opera designa il coordinatore per l'esecuzione in possesso dei requisiti di cui all'art. 98. definendone le attribuzioni e le competenze riguardo l'opera da eseguire. Per i cantieri aventi entità presunta superiore a 30.000 uomini giorno il committente o il responsabile dei lavori può incaricare uno o più coordinatori definendone le attribuzioni e gli ambiti operativi riguardo l'opera da eseguire.
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Seguendo anche la fonte primaria e cioè la direttiva 92/57/CEE, per opere di notevole dimensione e/o complessità può risultare necessario procedere alla nomina di più coordinatori per l'esecuzione (la direttiva lo prevede espressamente – vedi art. 6) fissando, preventivamente con specifici disciplinari d'incarico, le competenze riguardo i lavori da eseguire.</i></li> </ul>	
	4-bis. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, trasmette all'amministrazione concedente il titolo abilitativo, contestualmente alla richiesta dello stesso, i nominativi del/i coordinatore/i per la progettazione. In assenza di tale comunicazione, è sospeso il rilascio del titolo abilitativo.
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Per rendere più difficili fenomeni elusivi riguardo la nomina del CSP e porre le basi affinché questi possa operare fin dalla fase progettuale, si può prevedere espressamente un apposito comma aggiuntivo.</i></li> </ul>	
	4-ter. Nei cantieri che non ricadono nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, trasmette all'amministrazione concedente il titolo abilitativo, contestualmente alla richiesta dello stesso, la dichiarazione attestante l'esenzione dalla nomina del coordinatore per la progettazione
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Per rendere più difficili fenomeni elusivi riguardo la nomina del CSP e porre le basi affinché questi possa operare fin dalla fase progettuale, si può prevedere espressamente un apposito comma aggiuntivo.</i></li> </ul>	
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.	
	5.bis) Il committente o il responsabile dei lavori e il direttore dei lavori, in caso di varianti progettuali da effettuarsi durante l'esecuzione dei lavori, devono comunicare preventivamente tale necessità al coordinatore per l'esecuzione ai fini dell'adeguamento dei documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Spesso, in fase di esecuzione, il CSE non è messo preventivamente al corrente di cambiamenti nel progetto e nelle modalità di esecuzione dell'opera. Pertanto, è opportuno rafforzare l'importanza di un suo preventivo coinvolgimento prevedendo uno specifico rimando così dargli modo di essere parte attiva anche in questa fase.</i></li> </ul>	
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.	
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.	7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi <b>il/i nominativo/i del/i coordinatore/i per la progettazione e del/i coordinatore/i per l'esecuzione dei lavori.</b> Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Per opere di grandi dimensioni e complessità possono esserci più CSP e più CSE</i></li> </ul>	
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in	

<p>possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.</p>	
<p><b>9.</b> Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:</p> <p><b>a)</b> verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'ALLEGATO XVII</p> <p><b>b)</b> chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato</p>	
<p><b>c)</b> trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).</p>	<p><b>c)</b> trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, <b>copia del PSC anche in formato elettronico</b>, della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Importante è anche la trasmissione del PSC quale evidenza dell'applicazione delle norme</b></li> </ul>	
<p><b>10.</b> In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente</p>	<p><b>10.</b> In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>È eccessivo inserire anche la mancanza della Notifica per la sospensione del titolo abilitativo quando, invece, sono soddisfatti tutti gli altri obblighi che, palesemente, hanno molto più peso ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro. In ogni caso, come deterrente, è stata inserita una sanzione per l'omesso invio.</b></li> </ul>	
<p><b>11.</b> La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la</p>	<p><b>ABROGATO</b></p>

progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.	
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Previsione inutile visto quanto previsto dall'art. 90 comma 5 ed in contrasto con la Direttiva 92/57/CEE visto che si tratta di una clausola di esenzione dalla nomina del CSP</i></li> </ul>	

<p><b>Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione</b></p>	<p><b>Art. 91. Obblighi e <u>Compiti</u> del coordinatore per la progettazione.</b></p>
<p>1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:</p> <p>a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'ALLEGATO XV;</p> <p>b) predispose un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.</p>	<p>1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:</p> <p>a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'ALLEGATO XV e nel D.I. 9 settembre 2014;</p> <p>b) predispose un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'ALLEGATO XVI e nel D.I. 9 settembre 2014, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Nella direttiva 92/57/CEE si parla di "Compiti dei coordinatori" mentre è per il Committente, il Responsabile dei Lavori e i datori di lavoro che si parla di "Responsabilità" (artt. 5 e 7 della direttiva 92/57/CEE). Passare da "obblighi" a "compiti" non determina alcun abbassamento del livello di sicurezza in quanto, in caso di colpa professionale per reati d'evento (infortuni sul lavoro) il CSP è chiamato a risponderne penalmente. Questo è quello che succede oggi per il RSPP, per il direttore dei lavori per il committente e per il progettista.</i></li> <li><i>Il D.I. 9/9/2014 fornisce dei modelli "semplificati" di PSC e Fascicolo a cui si può fare riferimento per la redazione</i></li> <li><i>Per la redazione del Fascicolo, l'allegato II al documento UE 26 maggio 1993 è un documento superato visto l'allegato XVI</i></li> </ul>	
<p><b>b-bis)</b> coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.90, comma 1.</p>	<p>b-bis) nella fase di progettazione dell'opera il coordinatore per la progettazione promuove incontri di coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori e con il progettista al fine di dare attuazione agli obblighi di cui all'art. 90 comma 1.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Visto che, fatte salve poche eccezioni, la progettazione dell'opera è del tutto slegata dall'attività di coordinamento sicurezza in fase di progetto, per evitare tale situazione si propone questa modifica in modo che il CSP non entri in gioco quando ormai le scelte progettuali sono state già definite e il PSC e il Fascicolo divengono degli elaborati di ben poca utilità in quanto privi delle scelte progettuali ed organizzative</i></li> </ul>	
<p>2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.</p>	
<p><b>2-bis.</b> Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute</p>	<p><b>2-bis.</b> Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è <b>eseguita dal coordinatore per la progettazione con la collaborazione del progettista. Nel caso in cui, in seguito a tale valutazione, si renda necessario procedere alla bonifica preventiva del sito,</b> il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del</p>

	Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute
<ul style="list-style-type: none"> <li>Per la valutazione del rischio da rinvenimento di ordigni bellici, appare poco sensato che tale compito sia attribuito al solo CSP. In genere, come avviene negli altri Paesi della UE, tale attività è gestita almeno a quattro mani con il progettista dell'opera, in quanto trattandosi di scelte progettuali, questa figura non può essere esclusa dal processo valutativo e decisionale</li> </ul>	

Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori	Art. 92 - Obblighi e Compiti del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Per quanto riguarda il CSE, rammentando che anche in questo caso nella direttiva 92/57/CEE si parla di "Compiti" e non di "Obblighi", in Italia questa figura continua ad essere percepita come un controllore aggiunto o un ufficiale di polizia giudiziaria supplente, grazie a come sono stati previsti gli obblighi a suo carico. Passare da "obblighi" a "compiti" non determina alcun abbassamento del livello di sicurezza in quanto, in caso di colpa professionale per reati d'evento (infortuni sul lavoro) il CSE è chiamato a risponderne penalmente. In Italia non si è capito o non si è voluto capire che il CSE è un tecnico che "progetta e dirige" la sicurezza, non può sostituirsi al datore di lavoro ed ai suoi dirigenti e preposti e non ha alcun titolo per controllare le maestranze ma soprattutto non può essere ritenuto responsabile per inadempienze ad obblighi di legge commesse da altri. Ancora oggi, nonostante la Cassazione Penale abbia cominciato a vedere sotto un'ottica ben diversa tale figura (a partire dal 2010 con numerose pronunce), l'approccio iniziale seguito da enti di vigilanza e magistratura, non è stato ancora smantellato. Per tale motivo, si reputa opportuno rivedere l'intero art. 92 riavvicinandosi a quanto previsto dalla direttiva 92/57/CEE dove tale figura, come detto prima, è visto come un regista della sicurezza e non come un controllore aggiunto.</li> </ul>	
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;	a) verifica l'applicazione, durante periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro indicate nel cronoprogramma da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle relative procedure di lavoro;
<ul style="list-style-type: none"> <li>La modifica è necessaria per allinearci a quanto previsto dalla direttiva 92/57/CEE visto che il CSE è il regista della sicurezza in cantiere</li> </ul>	
b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;	b) verifica la coerenza dei piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici con il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100.
	<p>b-bis) adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute e verifica che le imprese affidatarie ed esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza valutando le proposte delle stesse dirette a migliorare la sicurezza in cantiere.</p> <p>b-ter) redige, nei casi di cui all'art. 90 comma 5, il piano di sicurezza e coordinamento per la parte rimanente dell'opera da eseguire e predispose il fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera;</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>I POS in cantiere sono sempre più di uno quando vi è obbligo di designazione del CSE. Assicurare la conformità del POS ai contenuti minimi dell'allegato XV è responsabilità propria del datore di lavoro dell'impresa esecutrice, perché a lui spetta l'obbligo di risultato in termini di idoneità del POS. Quindi, non è certo corretto pensare che il CSE assuma un profilo di responsabilità anche per i rischi specifici dell'attività d'impresa, perché in caso contrario si rischierebbe di attivare l'automatica chiamata in causa del CSE per qualunque reato di "puro pericolo", contravvenzionalmente sanzionato dall'ente di vigilanza, a carico dell'impresa esecutrice.</li> </ul>	
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;	c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione e, in base al cronoprogramma dei lavori in cui sono indicati i periodi di

	<b>maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, effettua i sopralluoghi in cantiere e le riunioni di coordinamento al fine di attuare i compiti previsti dal presente articolo;</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Con questa modifica si richiede una programmazione preventiva delle attività di coordinamento e dei sopralluoghi in cantiere</li> </ul>	
d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;	<b>ABROGATO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>La richiesta contenuta nella lettera d) va eliminata in quanto si ritiene sia un obbligo non pertinente all'attività del CSE e che riguarda, invece, le Parti Sociali.</li> </ul>	
e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;	e) contesta per iscritto, alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi, le inosservanze direttamente riscontrate durante i sopralluoghi in cantiere alle disposizioni del piano di cui all'articolo 100. Nel caso in cui le imprese o i lavoratori autonomi non si adeguano alle richieste del coordinatore per l'esecuzione propone al committente o al responsabile dei lavori, la sospensione dei lavori delle imprese o dei lavoratori autonomi inadempienti o il loro allontanamento dal cantiere o la risoluzione dei contratti.
<ul style="list-style-type: none"> <li>La modifica si rende necessaria per rivedere le modalità di rilevamento delle inosservanze riscontrate alle prescrizioni del PSC che devono essere "direttamente riscontrate durante i sopralluoghi in cantiere" per ribadire che il CSE non può essere sempre chiamato a rispondere per "reati propri" commessi da altri soggetti in un qualunque momento temporale in cui lui non è presente in cantiere. Sempre nella stessa lett. e) è stata stralciata la previsione di comunicazione ad ASL/DTL del committente/RL in caso di sua mancata attivazione in quanto tra queste figure e il CSE c'è, alla base, un rapporto fiduciario e il CSE, come detto prima, non è un ufficiale di polizia giudiziaria o un incaricato di pubblico servizio.</li> </ul>	
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.	f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato <b>durante i sopralluoghi in cantiere</b> , le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Qui si è specificato che la sospensione dei lavori deve scattare quando il pericolo grave ed imminente viene riscontrato dal CSE durante i sopralluoghi in cantiere ed evitare che questo soggetto venga chiamato in causa per "pericoli gravi ed imminenti" che si concretizzano quando non è presente in cantiere.</li> </ul>	
2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispose il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).	

<b>Articolo 93 - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori</b>	<b>Articolo 93 - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori</b>
1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori	1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico <b>espressamente</b> conferito al responsabile dei lavori <b>con specifico atto in cui sono indicati gli obblighi trasferiti.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>La nomina del Responsabile dei Lavori non è un obbligo del committente ma una sua facoltà. Pertanto, anche nell'ambito degli appalti pubblici, il trasferimento di responsabilità penali non può avvenire con un automatismo funzionale ma deve dipendere da un atto di nomina/designazione e deve essere espressamente accettato dal nominato/designato che, in questo caso, non può che essere il RUP (Responsabile Unico del Procedimento).</li> </ul>	
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il	

committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e).	
--	--

Articolo 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi	Art. 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi.
1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.	1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori <b>e alle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e nei piani operativi di sicurezza delle imprese affidatarie ed esecutrici.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>In cantiere c'è un PSC ed alle cui previsioni tutti si devono attenere nonché i POS delle imprese a cui i lavoratori autonomi, da esse contrattualizzati, devono attenersi</i></li> </ul>	

Articolo 95 - Misure generali di tutela	Art. 95 - Misure generali di tutela.
1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;</li> <li>b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;</li> <li>c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;</li> <li>d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;</li> <li>e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;</li> <li>f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;</li> <li>g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;</li> <li>h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.</li> </ul>	1. I datori di lavoro, <b>i dirigenti e i preposti</b> delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;</li> <li>b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;</li> <li>c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;</li> <li>d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;</li> <li>e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;</li> <li>f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;</li> <li>g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;</li> <li>h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Sono obblighi delegabili ed è ciò che avviene in cantiere dove il datore di lavoro ha un suo direttore di cantiere o un capo cantiere</i></li> </ul>	

Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti	Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:	I datori di lavoro, <b>i dirigenti e i preposti</b> delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Sono obblighi delegabili ed è ciò che avviene in cantiere dove il datore di lavoro ha un suo direttore di cantiere o un capo cantiere</i></li> </ul>	

<p>adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;</p> <p>predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;</p> <p>curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;</p> <p>curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;</p> <p>curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;</p>	
<p>curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;</p>	<p>curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti, <b>delle macerie e dei rifiuti</b> avvengano correttamente;</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Ci sono anche i rifiuti di cantiere</i></li> </ul>	
<p>redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).</p>	<p><b>Abrogato</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Per dare maggiore evidenza all'obbligo</i></li> </ul>	
	<p>1-bis I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) i cui contenuti sono definiti all'Allegato XV e nel D.I. 9 settembre 2014</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Maggiore evidenza all'obbligo specificando che trattasi di un obbligo per le imprese esecutrici ma anche per le imprese affidatarie che eseguono lavori edili o d'ingegneria civile</i></li> </ul>	
<p><b>1-bis.</b> La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26</p>	<p>1-ter. La previsione di cui al comma 1-bis non si applica alle forniture di materiali ed alle forniture o noli di attrezzature o alla fornitura di servizi che non comportano l'esecuzione di lavori edili o d'ingegneria civile di cui all'ALLEGATO X. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 commi 1 e 2.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Questa modifica è proposta per chiarire che il POS è un obbligo delle sole imprese che eseguono lavori edili o d'ingegneria civile indicati all'allegato X ed evitare che si richieda il POS, ad esempio, al dipendente dell'azienda che entra in cantiere per la manutenzione di una pala caricatrice o nel caso del dipendente di un'impresa di pulizie incaricata di pulire gli uffici e gli spogliatoi di cantiere. Stesso discorso per il "nolo a caldo" visto che ancora non è stato compreso, nonostante la cassazione penale si sia più volte pronunciata al riguardo, che non si è di fronte ad un subappalto e ad un'impresa esecutrice.</i></li> </ul>	
<p><b>2.</b> L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.</p>	<p><b>2.</b> L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro <b>delle imprese affidatarie</b>, delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, la redazione del piano operativo di sicurezza <b>e l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 95 e dall'art. 96, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f) e comma 1-bis, costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato</b>, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1, lettera b), <b>2, 3 e 5 e all'art. 29 comma 3.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Questa modifica è per ribadire che, nella realtà, in un cantiere esiste un coordinamento a due livelli; il primo, di tipo operativo, a carico dell'impresa affidataria verso i propri subappaltatori; il secondo, di tipo macro-organizzativo, a carico del CSE.</i></li> </ul>	

<p><b>Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria</b></p>	<p><b>Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti dell'impresa affidataria</b></p>
<p>1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle</p>	<p>1. Il datore di lavoro, <b>i dirigenti e i preposti</b> dell'impresa affidataria <b>verificano</b> le condizioni di sicurezza dei lavori affidati</p>

disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.	e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Sono obblighi delegabili ed è ciò che avviene in cantiere dove il datore di lavoro ha un suo direttore di cantiere o un capo cantiere</i></li> </ul>	
2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.	
3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre: a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione	3. Il datore di lavoro, <b>i dirigenti e i preposti</b> dell'impresa affidataria <b>devono</b> , inoltre: a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Sono obblighi delegabili ed è ciò che avviene in cantiere dove il datore di lavoro ha un suo direttore di cantiere o un capo cantiere</i></li> </ul>	
3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.	3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi <b>costi</b> della sicurezza.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Per evidenziare la differenza tra "Oneri" e "Costi" della sicurezza (vedasi anche definizioni)</i></li> </ul>	
3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione	3-ter) Il datore di lavoro dell'impresa affidataria che intende svolgere direttamente le attività di cui al presente articolo deve essere in possesso della formazione prevista dall'art. 34.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>La modifica ha il fine di dare chiare indicazioni sulla tipologia di formazione necessaria collegandosi a quanto previsto dall'art. 34 ed agli Accordi Stato Regioni.</i></li> </ul>	
	3-quater) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso della formazione sufficiente e adeguata prevista dall'art. 37 comma 7
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>La modifica ha il fine di dare chiare indicazioni sulla tipologia di formazione necessaria collegandosi a quanto previsto dall'art. 37 ed agli Accordi Stato Regioni.</i></li> </ul>	

Articolo 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori	Articolo 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti: <b>a)</b> laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti,	1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti: <b>a)</b> laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, <b>comprovante l'espletamento di attività</b>

<p>comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;</p> <p><b>b)</b> laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;</p> <p><b>c)</b> diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.</p>	<p><b>lavorative, per almeno un anno, nella progettazione o nella direzione lavori o nei cantieri per l'esecuzione di lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'Allegato X;</b></p> <p><b>b)</b> laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, <b>comprovante l'espletamento di attività lavorative, per almeno due anni, nella progettazione o nella direzione lavori o nei cantieri per l'esecuzione di lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'Allegato X;</b></p> <p><b>c)</b> diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, <b>comprovante l'espletamento di attività lavorative, per almeno tre anni, nella progettazione o nella direzione lavori o nei cantieri per l'esecuzione di lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'Allegato X.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Si ritiene opportuno precisare la tipologia di esperienza maturata nel settore delle costruzioni come progettista, componente della direzione lavori per il committente o dipendente d'impresa</i></li> </ul>	
<p>2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	
<p>3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'ALLEGATO XIV. L'allegato XIV è aggiornato con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di cui all'allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning nel rispetto di quanto previsto dall'allegato I dell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2.</p>	<p>3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'ALLEGATO XIV. L'allegato XIV è aggiornato con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di cui all'allegato XIV, solo per il modulo giuridico (24 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning o <b>FAD</b> nel rispetto di quanto previsto dall'allegato I dell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>La FAD può essere utilizzata senza alcun problema per l'aggiornamento di CSP/CSE come ha ampiamente dimostrato la Pandemia in atto.</i></li> </ul>	
<p>4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'ALLEGATO XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all'allegato XIV. L'attestato di cui al comma 2 non è</p>	

richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.	
5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.	
6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.	

<b>Articolo 99 - Notifica preliminare</b>	<b>Art. 99 - Notifica preliminare.</b>
<p>1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:</p> <p>a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;</p> <p>b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;</p> <p>c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.</p> <p>1.1. I soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma 1 la trasmettono alla cassa edile territorialmente competente.</p> <p>1-bis. Le comunicazioni di cui al comma 1 alimentano una apposita banca dati istituita presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma l'interoperabilità con le banche dati esistenti. Con decreto del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono individuate le modalità tecniche, la data di effettivo avvio dell'alimentazione della banca dati e le modalità di condivisione delle informazioni con le Pubbliche Amministrazioni interessate</p>	
	<p>1-ter Gli aggiornamenti della notifica preliminare devono essere trasmessi all'azienda unità sanitaria locale e all'Ispettorato Nazionale del lavoro territorialmente competenti limitatamente ad eventuali modifiche riguardanti:</p> <p>i punti 3, 5, 6 e 7 di cui all'allegato XII al presente decreto;</p> <p>l'affidamento dei lavori o di parte di essi ad altre imprese affidatarie.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Per quanto riguarda la Notifica preliminare dell'articolo 99, essendo questa solo uno strumento informativo per ASL e INL ai fini della programmazione delle attività di vigilanza, non ha senso prevedere l'invio di un aggiornamento ogniqualvolta entra in cantiere una nuova impresa esecutrice oltre quelle già comunicate. Pertanto, è opportuno semplificare e prevedere l'aggiornamento della notifica solo nei casi previsti da un nuovo comma 1-ter.</i></li> </ul>	
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.	
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.	

<b>Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento</b>	<b>Art. 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento.</b>
1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle	

<p>eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'ALLEGATO XI, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplorati nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'ALLEGATO XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'ALLEGATO XV.</p>	
<p>2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.</p>	
<p>3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.</p>	
<p>4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.</p>	<p>4. I datori di lavoro <b>delle imprese affidatarie e</b> delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza, <b>ove eletti o designati</b>, copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori <b>e ne danno contestuale comunicazione al coordinatore per l'esecuzione.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>L'elezione dei RLS è un diritto dei lavoratori ma non un obbligo dei datori di lavoro. Tanto meno deve essere il CSE a preoccuparsi di assicurare (Obbligo di risultato) che il datore di lavoro metta a disposizione dei RLS/RLST il PSC e il POS</i></li> </ul>	
<p>5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.</p>	
<p>6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.</p>	
<p>6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'articolo 97 comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l'articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo</p>	<p>6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, ove nominato, e il direttore dei lavori, assicurano l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'articolo 97 comma 3-bis. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, si applica l'articolo 105, comma 14, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Il pagamento dei SAL è autorizzato dal direttore dei lavori per il committente e, pertanto, è necessario che questa figura sia coinvolta nell'iter che autorizza la liquidazione dei costi della sicurezza.</i></li> <li><i>Il committente non può "assicurare" (obbligo di risultato) l'attuazione degli obblighi di cui al comma 3-ter dell'art. 97 in quanto obblighi propri del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti riguardanti la formazione.</i></li> <li><i>Consequente alla modifica della legislazione in materia di appalti pubblici</i></li> </ul>	

<p><b>Articolo 101 - Obblighi di trasmissione</b></p>	<p><b>Art. 101 - Obbligo di trasmissione.</b></p>
<p>1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.</p>	

<p>2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.</p>	
<p>3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.</p>	

<p><b>Art. 102 – Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza</b></p>	<p><b>Art. 102 – Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza</b></p>
<p>1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.</p>	<p>1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta, <b>ove eletto o designato</b>, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>L'elezione dei RLS è un diritto dei lavoratori ma non un obbligo dei datori di lavoro. Potrebbero esserci imprese in cui il RLS non è stato eletto o designato e le sue funzioni sono espletate dal RLST il cui nominativo deve essere comunicato dagli Organismi Paritetici (art. 48 comma 6) alle imprese.</i></li> </ul>	

<p><b>Art. 103 – Modalità di attuazione della valutazione del rumore</b></p>	<p><b>Art. 103 – Modalità di attuazione della valutazione del rumore</b></p>
<p>ABROGATO</p>	

<p><b>Articolo 104 - Modalità attuative di particolari obblighi</b></p>	<p><b>Art. 104 - Modalità attuative di particolari obblighi.</b></p>
<p>1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai duecento giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 102 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 35, salvo motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.</p>	
<p>2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, è sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.</p>	<p>2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, è sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame dei piani <b>operativi</b> di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Semplice precisazione visto che il medico competente può avere accesso ai soli POS delle imprese per cui opera professionalmente.</i></li> </ul>	
<p>3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di <u>contrattazione nazionale di categoria</u>.</p>	

<p>4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizza apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b).</p>	
<p>4-bis. È considerata impresa specializzata, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 91, l'impresa in possesso di adeguata capacità tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa. L'idoneità dell'impresa è verificata all'atto dell'iscrizione nell'albo e, successivamente, a scadenze biennali.</p>	

<p><b>Art. 104-bis - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili</b></p>	<p><b>Art. 104-bis Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili</b></p>
<p>1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.</p>	<p><b>DA ABROGARE</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>È entrato in vigore il D. l. 9/9/2014</i></li> </ul>	

## CAPO II – norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

SEZIONE I – Campo di Applicazione	SEZIONE I – Campo di Applicazione
	Nessuna Modifica
SEZIONE II – Disposizioni di carattere generale	

Art. 109 – Recinzione del cantiere	Art. 109 – Recinzione del cantiere
1. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.	1. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni. <b>Per i cantieri stradali la delimitazione e segnalazione deve essere effettuata secondo quanto previsto dal D. Lgs. n° 285/1992, dal D.P.R. n° 495/1992 e dal D. M. 10/07/2002.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Questa precisazione ha l'obiettivo di chiarire che per un cantiere stradale non serve la doppia delimitazione e cioè quella prevista dal Codice della Strada e quella dell'art. 109. Su un cantiere stradale le regole devono essere quelle del codice della strada che con il D.M. 10/07/2002 prevede le differenze tra i vari tipi di strade indicando le delimitazioni necessarie.</i></li> </ul>	
SEZIONE III – Scavi e fondazioni	SEZIONE III – Scavi e fondazioni
	Nessuna Modifica
SEZIONE IV– Ponteggi in legname e altre opere provvisionali	SEZIONE IV– Ponteggi in legname e altre opere provvisionali
	Nessuna Modifica
SEZIONE V – Ponteggi fissi	

Art. 136 – Montaggio e smontaggio	Art. 136 – Montaggio e smontaggio
1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.	
	1.bis La redazione del Pi.M.U.S. esonera il solo datore di lavoro dell'impresa che fornisce e posa in opera il ponteggio dall'obbligo di redazione del Piano Operativo di Sicurezza per l'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui tale impresa fosse anche impresa esecutrice di lavori, predisporrà il piano operativo di sicurezza per la sola quota parte inerente i lavori edili e di ingegneria civile di cui all'allegato X a cui allegnerà il Pi.M.U.S. per l'attività di fornitura e posa in opera del ponteggio.
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Per evitare un'inutile duplicazione di documenti visto che il Pi.M.U.S. prevede già le misure di prevenzione e protezione da adottare durante le fasi di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio (allegato XXII – p. 7 e 8)</i></li> </ul>	
SEZIONE VI – Ponteggi mobili	SEZIONE VI – Ponteggi mobili
	Nessuna Modifica

SEZIONE VII – Costruzioni edilizie	SEZIONE VII – Costruzioni edilizie
	Nessuna Modifica
SEZIONE VIII – Demolizioni	SEZIONE VIII – Demolizioni

Art. 150 – Rafforzamento delle strutture	Art. 150 – Rafforzamento delle strutture
<p>1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.</p> <p>2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.</p>	<p>1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione <b>e di smontaggio</b> è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture <b>o componenti impiantistici</b> da demolire <b>o da smontare</b>.</p> <p>2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la <b>demolizione e lo smontaggio</b>, si verifichino crolli intempestivi <b>o la rottura dei componenti impiantistici</b>.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Si può trattare della demolizione di un impianto industriale dove sono presenti componenti impiantistici</i></li> </ul>	

Art. 151 – Ordine delle demolizioni	Art. 151 – Ordine delle demolizioni e degli smontaggi
<p>1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti</p>	<p>1. I lavori di demolizione <b>e di smontaggio</b> devono procedere con cautela e con ordine <b>rimuovendo dapprima gli elementi non strutturali e successivamente quelli portanti</b>, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti <b>residue</b> o di collegamento e di quelle eventuali <b>non interessate alla demolizione o allo smontaggio</b>.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Si tratta di precisazioni che aggiornano delle previsioni del vecchio DPR n. 164 del 1956</i></li> </ul>	
<p>2. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.</p>	<p>3. Le modalità di demolizione e smontaggio devono risultare da relazione illustrativa degli aspetti procedurali contenuta nel POS o allegata allo stesso, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Si tratta di precisazioni che aggiornano delle previsioni del vecchio DPR n. 164 del 1956</i></li> </ul>	
	<p>4. Per le attività di smontaggio che comportino la movimentazione di componenti impiantistici, strutture o parti di essa che richiedono l'installazione e/o il posizionamento temporaneo di macchine per il sollevamento, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari alla valutazione delle caratteristiche meccaniche del sottosuolo in modo da consentire la corretta ripartizione dei carichi su di esso. Il risultato di tale valutazione deve essere contenuto nella relazione illustrativa degli aspetti procedurali di cui al comma precedente.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Si tratta di precisazioni che aggiornano delle previsioni del vecchio DPR n. 164 del 1956. Importante, viste le nuove tecnologie per la demolizione, aggiungere questi ulteriori elementi.</i></li> </ul>	

Art. 152 - Misure di Sicurezza	Art. 152 - Misure di Sicurezza
<p>1. La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.</p> <p>2. È vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.</p> <p>3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai due metri.</p>	<p>1. La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di <b>opere provvisoriale</b> indipendenti <b>dalle strutture in demolizione</b>.</p> <p>2. È vietato lavorare e fare lavorare lavoratori sui muri in demolizione.</p> <p>3. I lavoratori impiegati nelle attività di demolizione e smontaggio dovranno essere informati, formati e addestrati conformemente agli art. 36 e 37 del presente Decreto.</p> <p>4. È fatto divieto adibire lavoratori, privi di comprovata esperienza e competenza, nei lavori di demolizione con l'ausilio di macchine. Il Datore di Lavoro deve prevedere un programma di affiancamento che consenta al lavoratore di acquisire tutte le capacità, conoscenze e abilità necessarie all'esecuzione delle demolizioni, creando un percorso di crescita professionale.</p>
<p>• <i>Si tratta di precisazioni che aggiornano delle previsioni del vecchio DPR n. 164 del 1956</i></p>	

Art. 153 - Convogliamento del materiale di demolizione	Art. 153 - Convogliamento del materiale di demolizione e smontaggio
<p>1. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta.</p>	<p>1. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in <b>apposite canalizzazioni</b>, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta.</p>
<p>2. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati.</p>	<p>2. <b>Le canalizzazioni suddette</b> devono essere costruite in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati</p>
<p>3. L'imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone.</p>	<p>3. L'imboccatura superiore <b>della canalizzazione</b> deve essere realizzata in modo che non possano cadervi <b>all'interno</b> persone <b>e mezzi</b>.</p>
<p>4. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.</p>	<p>4. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale <b>derivanti dalla</b> demolizione <b>o dagli smontaggi</b> deve essere <b>movimentato</b> con mezzi <b>idonei a tale scopo</b>.</p>
<p>5. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.</p>	<p>5. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua <b>le strutture</b> ed i materiali di risulta.</p>
	<p>6. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 4 non sussistono quando i materiali derivanti dalla demolizione e/o da lavori di smontaggio sono indirizzati verso il piano di raccolta attraverso <b>canalizzazioni ricavate all'interno del perimetro della struttura in demolizione utilizzando vani e/o cavedi tecnici esistenti</b>.</p>
	<p>7. <b>Le canalizzazioni di cui al comma precedente devono essere inaccessibili a mezzi e persone, le aree circostanti, eventualmente aperte e protette contro la proiezione di materiali. Adeguata segnaletica dovrà essere predisposta per informare dell'attività di convogliamento al piano di raccolta dei materiali.</b></p>
	<p>8. <b>Il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato al piano di raccolta deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto. Gli addetti alle operazioni di convogliamento verso il piano di raccolta e rimozione a quota inferiore devono poter comunicare direttamente in modo da</b></p>

	<b>poter essere informati reciprocamente sulle rispettive azioni da intraprendere.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Si tratta di precisazioni che aggiornano delle previsioni del vecchio DPR n. 164 del 1956</i></li> </ul>	

<b>Art. 154 – Sbarramento della zona di demolizione</b>	<b>Art. 154 – Sbarramento della zona di demolizione</b>
1. Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti.	
2. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.	2. Deve essere definito un perimetro di sicurezza adeguatamente delimitato e segnalato, in funzione della struttura da demolire, della tecnologia utilizzata e delle modalità impiegate per il conseguimento dei lavori, entro il quale soltanto gli addetti alle lavorazioni di demolizione possono accedere.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Si tratta di precisazioni che aggiornano delle previsioni del vecchio DPR n. 164 del 1956</i></li> </ul>	

<b>Art. 155 – Demolizione per rovesciamento</b>	<b>Art. 155 – Demolizione delle strutture</b>
1. Salvo l'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta	1. Salvo l'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti speciali e locali, la demolizione di strutture o parti di essa può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Si tratta di precisazioni che aggiornano delle previsioni del vecchio DPR n. 164 del 1956</i></li> </ul>	
	<b>1-bis. Sono da considerarsi "buone prassi" le tecniche di demolizione che prevedono l'impiego di macchine e attrezzature specificatamente progettate per tale scopo e utilizzate secondo dettagliate procedure operative contenute nella relazione illustrativa degli aspetti procedurali di cui all'art. 151.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Si tratta di precisazioni che aggiornano delle previsioni del vecchio DPR n. 164 del 1956. Importante, viste le nuove tecnologie per la demolizione, aggiungere questi ulteriori elementi.</i></li> </ul>	
2. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti di altre parti	2. La trazione o la spinta deve essere esercitata <b>meccanicamente</b> in modo graduale e senza strappi. <b>Allorquando eseguita su parti della struttura, gli elementi coinvolti dovranno essere</b> opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti di altre parti.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Si tratta di precisazioni che aggiornano delle previsioni del vecchio DPR n. 164 del 1956</i></li> </ul>	
3. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata.	3. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza <b>della struttura o parte di essa</b> da abbattere e allontanamento <b>dei lavoratori</b> dalla zona interessata.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Si tratta di precisazioni che aggiornano delle previsioni del vecchio DPR n. 164 del 1956</i></li> </ul>	
4. Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi.	4. Il rovesciamento per spinta o trazione della struttura o parti di essa deve essere effettuato con le migliori tecnologie disponibili evitando in ogni caso l'intervento manuale di lavoratori durante le fasi di spinta o trazione
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Si tratta di precisazioni che aggiornano delle previsioni del vecchio DPR n. 164 del 1956</i></li> </ul>	
5. Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi	

possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i lavoratori addetti.

Art. 157 – Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori	Art. 157 – Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori
<p>1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:</p> <p>con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell'articolo 90, commi 3, 4 e 5;</p> <p>con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro per la violazione dell'articolo 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;</p> <p>con la sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c), 101, comma 1, primo periodo.</p>	<p>1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:</p> <p>con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell'articolo 90, commi 3, 4 e 5;</p> <p>con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro per la violazione dell'articolo 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;</p> <p>con la sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro per la violazione degli articoli 90, <b>commi 2, 4-bis, 4-ter, 5-bis</b>, 7 e 9, lettera c), <b>99 commi 1 e 1-bis</b>, 101, comma 1, primo periodo.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Semplici aggiornamenti conseguenti alle modifiche apportate al testo</i></li> </ul>	

Art. 158 – Sanzioni per i coordinatori	Art. 158 – Sanzioni per i coordinatori
<p>Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell'articolo 91, comma 1.</p> <p>Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:</p> <p>con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2;</p> <p>con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera d).</p>	<p>Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell'articolo 91, comma 1.</p> <p>Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:</p> <p>con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera a).</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Passare da "obblighi" a "compiti" non determina alcun abbassamento del livello di sicurezza in quanto, in caso di colpa professionale per reati d'evento (infortuni sul lavoro) il CSE è chiamato a risponderne penalmente</i></li> </ul>	

Art. 159 – Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti	Art. 159 – Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
<p>1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell'articolo 96, comma 1, lettera g); si applica la pena dell'arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da 2.457,02 a 9.828,05 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l'impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all'allegato XI; si applica la pena dell'ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all'allegato XV.</p>	<p>1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell'articolo 96, <b>comma 1-bis</b>; si applica la pena dell'arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da 2.457,02 a 9.828,05 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l'impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all'allegato XI; si applica la pena dell'ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all'allegato XV.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Semplici aggiornamenti conseguenti alle modifiche apportate al testo</i></li> </ul>	
<p>2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:</p>	
<p>a) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione degli articoli 97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148;</p>	
<p>b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro per la violazione degli articoli 108, 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi</p>	<p>b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro per la violazione degli articoli 108, 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136,</p>

1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154;	commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140, comma 3, 147, comma 1, <b>151, comma 1, 3 e 4, 152, commi 1, 2, 3 e 4, 154 e 155 commi 3 e 5</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Semplici aggiornamenti conseguenti alle modifiche apportate al testo</i></li> </ul>	
c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 614,25 a 2.457,02 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere. a), b), c), d), e) ed f), e 97, commi 3 e 3-ter, nonché per la violazione delle disposizioni del Capo II del presente Titolo non altrimenti sanzionate;	c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 614,25 a 2.457,02 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere. a), b), c), d), e) ed f), e 97, commi 3, 3-ter <b>e 3-quater</b> , nonché per la violazione delle disposizioni del Capo II del presente Titolo non altrimenti sanzionate;
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Semplici aggiornamenti conseguenti alle modifiche apportate al testo</i></li> </ul>	
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3	

<b>Art. 160 – Sanzioni per i lavoratori autonomi</b>	<b>Art. 160 – Sanzioni per i lavoratori autonomi</b>
<p>1. I lavoratori autonomi sono puniti:</p> <p>con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 491,40 a 1.965,61 euro per la violazione dell'articolo 100, comma 3;</p> <p>con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 368,56 a 982,81 euro per la violazione dell'articolo 94;</p> <p>con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 245,70 a 737,10 euro per la violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4 e 152, comma 2.</p>	

**ALLEGATO X - elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a)**

<p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO X</b> <b>ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO X</b> <b>ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a)</b></p>
<p>1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.</p> <p>2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile</p>	<p>Scavo e sterro.</p> <p>Costruzione di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali.</p> <p>Montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali facenti parte integrante delle opere fisse, permanenti o temporanee.</p> <p>Equipaggiamento di opere realizzate e finalizzato al loro utilizzo.</p> <p>Ristrutturazione e trasformazione di opere fisse, permanenti o temporanee già esistenti in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali</p> <p>Rinnovamento e riparazioni di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali.</p> <p>Smantellamento e demolizione di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali.</p> <p>Conservazione e manutenzione di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali.</p> <p>Opere stradali, ferroviarie, aeroportuali, idrauliche, marittime e idroelettriche</p> <p>Opere di bonifica e di sistemazione forestale solo per la parte che comporta lavori edili o d'ingegneria civile.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>La modifica ha il fine di riavvicinarci a quanto previsto dalla direttiva 92/57/CEE ed evitare un'estensione ingiustificata a lavori che non possono essere classificati come "lavori edili o d'ingegneria civile".</i></li> </ul>	

**ALLEGATO XI - elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori**

<p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO XI ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO XI ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI</b></p>
<p>1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.</p> <p>1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo.</p> <p>2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.</p> <p>3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.</p> <p>4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.</p> <p>5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.</p> <p>6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.</p> <p>7. Lavori subacquei con respiratori.</p> <p>8. Lavori in cassoni ad aria compressa.</p> <p>9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.</p> <p>10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.</p>	<p>1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.</p> <p>1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo.</p> <p>2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.</p> <p>3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.</p> <p>4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.</p> <p>5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.</p> <p>6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.</p> <p>7. Lavori subacquei con respiratori.</p> <p>8. Lavori in cassoni ad aria compressa.</p> <p>9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.</p> <p>10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.</p> <p><b>11. Lavori in ambienti sospetti d'inquinamento o confinati</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Per tenere conto che, all'interno di un cantiere edile o d'ingegneria civile, si può essere chiamati ad operare all'interno di un ambiente sospetto d'inquinamento o confinato.</i></li> </ul>	

## ALLEGATO XII - contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99

<b>ALLEGATO XII CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE di cui all'articolo 99</b>	<b>ALLEGATO XII CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE di cui all'articolo 99</b>
<p>1. Data della comunicazione.</p> <p>2. Indirizzo del cantiere.</p> <p>3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).</p> <p>4. Natura dell'opera.</p> <p>5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).</p> <p>6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).</p> <p>7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).</p> <p>8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.</p> <p>9. Durata presunta dei lavori in cantiere.</p> <p>10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere. 11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.</p> <p>12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.</p> <p>13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).</p>	<p>Nessuna modifica</p>

**ALLEGATO XIV - contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori**

<p align="center"><b>ALLEGATO XIV</b> <b>CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI</b></p>	<p align="center"><b>ALLEGATO XIV</b> <b>CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI</b></p>
<p><b>PARTE TEORICA</b></p> <p><b>Modulo giuridico per complessive 28 ore</b></p> <p>☒ La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; la normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro; la normativa sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;</p> <p>☒ Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le Direttive di prodotto; ☒ Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al Titolo I. I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali.</p> <p>Metodologie per l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi; ☒ La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota. II</p> <p>Titolo IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; ☒ Le figure interessate alla realizzazione dell'opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali; ☒ La Legge-Quadro in materia di lavori pubblici ed i principali Decreti attuativi; ☒ La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive.</p>	<p><b>PARTE TEORICA</b></p> <p><b>Modulo giuridico per complessive 24 ore</b></p> <p>☒ La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; la normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro; la normativa sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;</p> <p>☒ Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le Direttive di prodotto; ☒ Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al Titolo I. I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali.</p> <p>Metodologie per l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi; ☒ La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota. II</p> <p>Titolo IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; ☒ Le figure interessate alla realizzazione dell'opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali; ☒ <b>Il D. Lgs. n° 50/2016 (Codice Appalti) e le principali Linee Guida attuative;</b> ☒ La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Consequente alla modifica della legislazione in materia di appalti pubblici</i></li> <li>• <i>La riduzione delle ore è proposta al fine di aumentare le ore disponibili per la Parte Pratica</i></li> </ul>	
<p><b>Modulo tecnico per complessive 52 ore</b></p> <p>☒ Rischi di caduta dall'alto. Ponteggi e opere provvisorie ☒ L'organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il cronoprogramma dei lavori ☒ Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza ☒ Le malattie professionali ed il primo soccorso ☒ Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche ☒ Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria ☒ I rischi connessi all'uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli apparecchi di sollevamento e trasporto ☒ I rischi chimici in cantiere ☒ I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione ☒ I rischi connessi alle bonifiche da amianto ☒ I rischi biologici ☒ I rischi da movimentazione manuale dei carichi ☒ I rischi di incendio e di esplosione ☒ I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati ☒ I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza</p>	<p><b>Modulo tecnico per complessive 48 ore</b></p> <p>☒ Rischi di caduta dall'alto. Ponteggi e opere provvisorie ☒ L'organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il cronoprogramma dei lavori ☒ Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza ☒ Le malattie professionali ed il primo soccorso ☒ Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche ☒ Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria ☒ I rischi connessi all'uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli apparecchi di sollevamento e trasporto ☒ I rischi chimici in cantiere ☒ I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione ☒ I rischi connessi alle bonifiche da amianto ☒ I rischi biologici ☒ I rischi da movimentazione manuale dei carichi ☒ I rischi di incendio e di esplosione ☒ I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati ☒ I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>La riduzione delle ore è proposta al fine di aumentare le ore disponibili per la Parte Pratica</i></li> </ul>	
<p><b>Modulo metodologico/organizzativo per complessive 16 ore</b></p> <p>I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo di sicurezza e del piano operativo di sicurezza.</p> <p>I criteri metodologici per: a) l'elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e l'integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il fascicolo; b) l'elaborazione del piano operativo di sicurezza; c) l'elaborazione del fascicolo; d)</p>	

<p>l'elaborazione del Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi; e) la stima dei costi della sicurezza.</p> <p>Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e leadership</p> <p>I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza</p>	
<p><b>PARTE PRATICA per complessive 24 ore</b></p> <p>Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti, discussione sull'analisi dei rischi legati all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze</p> <p>Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento a rischi legati all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. Lavori di gruppo.</p> <p>Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza</p> <p>Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di Sicurezza e Coordinamento</p> <p>Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.</p>	<p><b>PARTE PRATICA per complessive 32 ore</b></p> <p>Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti, discussione sull'analisi dei rischi legati all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze</p> <p>Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento a rischi legati all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. Lavori di gruppo.</p> <p>Esempi di Piani Operativi di Sicurezza.</p> <p>Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di Sicurezza e Coordinamento</p> <p>Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Si propone l'aumento delle ore disponibili per la Parte Pratica in modo da avere più tempo per le esercitazioni</i></li> <li>• <i>L'obbligo di redazione del PSS è stato abrogato</i></li> </ul>	
<p><b>VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO</b></p> <p>La verifica finale di apprendimento dovrà essere effettuata da una Commissione costituita da almeno tre docenti del corso, tramite:</p> <p>Simulazione al fine di valutare le competenze tecnico-professionali</p> <p>Test finalizzati a verificare le competenze cognitive</p>	
<p><b>MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CORSI</b></p> <p>La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 60 per la PARTE TEORICA e a 30 per la PARTE PRATICA. È inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio. L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti.</p> <p>Per coloro che hanno conseguito l'attestato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.</p>	<p><b>MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CORSI</b></p> <p>La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 60 per la PARTE TEORICA e a 30 per la PARTE PRATICA. È inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio. L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, <b>in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.</b></p> <p>Per coloro che hanno conseguito l'attestato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Semplice precisazione</i></li> </ul>	

**ALLEGATO XV - contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili**

ALLEGATO XV - CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI	ALLEGATO XV - CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
<b>1. Disposizioni generali</b>	<b>1. Disposizioni generali</b>
<p>1.1. - Definizioni e termini di efficacia</p> <p>1.1.1. Ai fini del presente ALLEGATO si intendono per:</p> <p>a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori;</p> <p>b) procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione;</p> <p>c) apprestamenti: le opere provvisorie necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;</p> <p>d) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;</p> <p>e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;</p> <p>f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare;</p> <p>g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata;</p> <p>h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100;</p>	
<p>i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b) del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche;</p> <p>l) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), e all'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche;</p> <p>m) costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100, nonché gli oneri indicati all'articolo 131 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche.</p>	<p>i) Abrogato</p> <p>l) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) <b>e all'articolo 105, comma 17 del D.lgs. 50/2016;</b></p> <p>m) costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100 e <b>all'articolo 105 comma 14 del D.lgs. 50/2016.</b></p>
<p>• <i>Consequente alla modifica della legislazione in materia di appalti pubblici</i></p>	
<b>2. Piano di Sicurezza e Coordinamento</b>	<b>2. Piano di Sicurezza e Coordinamento</b>
<p>2.1. - Contenuti minimi</p> <p>2.1.1. Il PSC é specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato</p>	

<p>di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 15 del presente decreto.</p> <p>2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:</p> <p>a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) l'indirizzo del cantiere;</li> <li>2) la descrizione del contesto in cui é collocata l'area di cantiere;</li> <li>3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;</li> </ol>	
<p>b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;</p>	<p>b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi <b>del committente</b>, del responsabile dei lavori, <b>ove incaricato</b>, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;</p>
<p>c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;</p> <p>d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1 e 2.2.4;</li> <li>2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2 e 2.2.4;</li> <li>3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3 e 2.2.4;</li> </ol> <p>e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3;</p> <p>f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui al punto 2.3.4 e 2.3.5;</p> <p>g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;</p> <p>h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 94, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;</p> <p>i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;</p> <p>l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1.</p> <p>2.1.3. Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.</p>	

<p>2.1.4. Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.</p> <p>2.1.5. L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2, è riportato nell'ALLEGATO XV.1.</p>	
<p>• <i>Dimenticato di citare il committente e ribadito che la nomina del Responsabile dei Lavori è una facoltà del committente e non un obbligo</i></p>	
<p>2.2. - Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni.</p> <p>2.2.1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui all'ALLEGATO XV.2, in relazione:</p>	
<p>a) alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;</p> <p>b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione:</p> <p>b1) a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante,</p> <p>b2) al rischio di annegamento;</p> <p>c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.</p>	<p>a) alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;</p> <p>b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione:</p> <p>b1) a lavori stradali, autostradali, <b>idraulici, aeroportuali, portuali e ferroviari</b> al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico <b>veicolare, navale, ferroviario e aereo</b> circostante,</p> <p>b2) al rischio di annegamento;</p>
<p>• <i>Anche questi fattori esterni possono rappresentare rischi per il cantiere</i></p>	
<p>2.2.2. In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi dei seguenti elementi:</p> <p>a) le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; b) i servizi igienico-assistenziali; c) la viabilità principale di cantiere; d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102; g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c); h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali; i) la dislocazione degli impianti di cantiere; l) la dislocazione delle zone di carico e scarico; m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti; n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.</p>	<p>2.2.2. In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi dei seguenti elementi:</p> <p>a) le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; b) i servizi igienico-assistenziali; c) la viabilità principale di cantiere; d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102; g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c); h) <b>le eventuali modalità di accesso dei visitatori, di altri soggetti non esecutori di lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X e dei mezzi di fornitura dei materiali</b>; i) la dislocazione degli impianti di cantiere; l) la dislocazione delle zone di carico e scarico; m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti; n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.</p>
<p>• <i>In cantiere possono accedere altri soggetti, non esecutori di lavori edili o d'ingegneria civile, che vanno comunque "governati" prevedendo specifiche regole procedurali</i></p>	
<p>2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti:</p> <p>a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere; b) al rischio di seppellimento negli scavi; b-bis) al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un</p>	<p>2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti:</p> <p>a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere; b) al rischio di seppellimento negli scavi; b-bis) al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un</p>

<p>ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo; c) al rischio di caduta dall'alto; d) al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria; e) al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria; f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura. i) al rischio di elettrocuzione; l) al rischio rumore; m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.</p>	<p>ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo; c) al rischio di caduta dall'alto; d) al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria; e) al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria; f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura. i) al rischio di elettrocuzione; l) al rischio rumore; m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche; <b>n) al rischio nei lavori all'interno di ambienti sospetti d'inquinamento o confinati.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Per tenere conto che, all'interno di un cantiere edile o d'ingegneria civile, si può essere chiamati ad operare all'interno di un ambiente sospetto d'inquinamento o confinato.</i></li> </ul>	
<p>2.2.4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3, il PSC contiene: a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi; b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).</p>	
<p>2.3. - Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento</p> <p>2.3.1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispose il cronoprogramma dei lavori. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente Regolamento, prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed è redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.</p>	<p>2.3. - Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento</p> <p>2.3.1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispose il cronoprogramma dei lavori..</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Non si può pensare di avere in cantiere due cronogrammi ma ci deve essere un unico cronoprogramma che tenga conto delle fasi ed eventuali sottofasi delle lavorazioni da eseguire.</i></li> </ul>	
<p>2.3.2. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.</p> <p>2.3.3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.</p> <p>2.3.4. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi.</p> <p>2.3.5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 ed al punto 2.3.4 e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica</p>	

3. Piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza	3. Piano operativo di sicurezza
<p>3.1. - Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo</p> <p>3.1.1. Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui al punto 2.1.2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza.</p>	<p>3.1. - Abrogato</p> <p>3.1.1. Abrogato</p>
<p>• <i>L'obbligo di redazione del PSS è stato abrogato</i></p>	
<p>3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza</p> <p>3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:</p> <p>a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono: 1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere; 2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi sub affidatari; 3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato; 4) il nominativo del medico competente ove previsto; 5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;</p> <p>b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;</p> <p>c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;</p> <p>d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;</p> <p>e) l'elenco delle sostanze e miscele pericolose utilizzate nel cantiere con le relative schede di sicurezza;</p> <p>f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;</p>	
<p>g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;</p>	<p>g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, adottate in relazione ai rischi specifici propri connessi alle lavorazioni eseguite in cantiere;</p>
<p>• <i>Precisazione necessarie per evidenziare che il POS prende in considerazione i rischi specifici propri dell'impresa</i></p>	
<p>h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;</p> <p>i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere</p>	
<p>l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere</p>	<p>l) l'elenco dei corsi d'informazione, addestramento e formazione frequentati da ciascun lavoratore dell'impresa occupato in cantiere.</p>
<p>• <i>Per evitare di far allegare al POS gli attestati che, in cantieri già di medie dimensioni, potrebbero superare in quantità di fogli, tutto il resto del contenuto di questo documento programmatico della sicurezza dell'impresa.</i></p>	

3.2.2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, é integrato con gli elementi del POS	3.2.2. Abrogato
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>L'obbligo di redazione del PSS è stato abrogato</i></li> </ul>	
<b>4. Stima dei costi della sicurezza</b>	<b>4. Stima dei costi della sicurezza</b>
<p>4.1. - Stima dei costi della sicurezza</p> <p>4.1.1. Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:</p> <p>degli apprestamenti previsti nel PSC;</p> <p>delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;</p> <p>degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;</p> <p>dei mezzi e servizi di protezione collettiva;</p> <p>delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;</p> <p>g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.</p>	
	<p>h) della manutenzione, pulizia e climatizzazione degli apprestamenti di cantieri quali gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, camere di medicazione ed infermerie.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Per tenere conto dell'Interpello N. 25/2014 del 04/11/2014</i></li> </ul>	
<p>4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e per le quali non é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I del presente decreto, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.</p>	<p>4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione <b>del D.lgs. n. 50 del 16 aprile 2016</b> e per le quali non é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I del presente decreto, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Consequente alla modifica della legislazione in materia di appalti pubblici</i></li> </ul>	
<p>4.1.3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.</p> <p>4.1.4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.</p>	
<p>4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste dall'articolo 132 del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli</p>	<p>4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste dall'articolo <b>106 del D.lgs. n. 50 del 16 aprile 2016</b> o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e</p>

<p>articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del Codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.</p>	<p>1664, secondo comma, del Codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.</p>
<p>• <i>Consequente alla modifica della legislazione in materia di appalti pubblici</i></p>	
<p>4.1.6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.</p>	

**ALLEGATO XV.1 - Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2.**

<b>ALLEGATO XV.1</b> <b>Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2.</b>	<b>ALLEGATO XV.1</b> <b>Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2.</b>
<p>1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.</p> <p>2. Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio; betoniere; gru; autogrù; argani; elevatori; macchine movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferrì; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.</p> <p>3. Le infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.</p> <p>4. I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze.</p>	Nessuna modifica

**ALLEGATO XV.2 - Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere, di cui al punto 2.2.1.**

<p><b>ALLEGATO XV.2</b>  <b>Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere, di cui al punto 2.2.1.</b></p>	<p><b>ALLEGATO XV.2</b>  <b>Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere, di cui al punto 2.2.1.</b></p>
<p>1. Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi; manufatti interferenti o sui quali intervenire; infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolari esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni; linee aeree e condutture sotterranee di servizi; altri cantieri o insediamenti produttivi; viabilità; rumore; polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; caduta di materiali dall'alto.</p>	<p>Nessuna modifica</p>

## ALLEGATO XVI - Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

ALLEGATO XVI Fascicolo con le caratteristiche dell'opera	ALLEGATO XVI Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera
<p>I. INTRODUZIONE</p> <p>Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione, è eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza. Per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori, l'aggiornamento del fascicolo è predisposto a cura del coordinatore per la progettazione.</p>	
<p>Per le opere di cui al D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.</p>	<p>Per le opere di cui al D.lgs. n. 50 del 16 aprile 2016 e successive modifiche, il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.</p>
<p>Il fascicolo accompagna l'opera per tutta la sua durata di vita.</p>	
<p>• <i>Consequente alla modifica della legislazione in materia di appalti pubblici</i></p>	
<p>II. CONTENUTI</p> <p><b>CAPITOLO I</b> - la descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I)</p> <p><b>CAPITOLO II</b> - l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati (schede II-1, II-2 e II-3).</p> <p>Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.</p> <p>Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.</p>	
<p>Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi:</p> <p>accessi ai luoghi di lavoro;</p> <p>sicurezza dei luoghi di lavoro;</p> <p>impianti di alimentazione e di scarico;</p> <p>approvvigionamento e movimentazione materiali;</p> <p>approvvigionamento e movimentazione attrezzature;</p> <p>igiene sul lavoro;</p> <p>interferenze e protezione dei terzi.</p>	<p>Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi:</p> <p>accessi ai luoghi <b>e ai posti</b> di lavoro;</p> <p>protezione dei luoghi e dei posti di lavoro;</p> <p>ancoraggio delle protezioni collettive;</p> <p>ancoraggio delle protezioni individuali;</p> <p>impianti di alimentazione e di scarico;</p> <p>approvvigionamento e movimentazione materiali;</p> <p>approvvigionamento e movimentazione attrezzature <b>di lavoro</b>;</p> <p>sostanze e materiali pericolosi;</p> <p>interferenze e protezione dei terzi.</p>
<p>• <i>Modifiche aventi l'obiettivo di una migliore contestualizzazione degli elementi da prendere in considerazione</i></p>	

<p>Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per:</p> <p>a) utilizzare le stesse in completa sicurezza;</p> <p>b) mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicità.</p> <p><b>CAPITOLO III</b> - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3).</p>	
<p><b>CAPITOLO I</b> - Modalità per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati.</p> <p>Per la realizzazione di questa parte di fascicolo è utilizzata come riferimento la successiva scheda I, che è sottoscritta dal soggetto responsabile della sua compilazione.</p> <p>Scheda I - Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati</p>	
<p><b>CAPITOLO II</b> - Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie.</p> <p>1. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione.</p> <p>2.1 La scheda II-1 è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull'opera, descrive i rischi individuati e, sulla base dell'analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie. Tale scheda è corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e l'ubicazione di impianti e sottoservizi; qualora la complessità dell'opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.</p> <p>2.2 La scheda II-2 è identica alla scheda II-1 ed è utilizzata per eventualmente adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la scheda II-1, la quale è comunque conservata fino all'ultimazione dei lavori.</p> <p>2.3 La scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell'opera, le informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza</p>	
<p>Scheda II.1 - Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie</p>	<p>Modifiche degli elementi da prendere in considerazione (prima colonna della scheda)</p>
<p>Scheda II.2 - Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie</p>	<p>Modifiche degli elementi da prendere in considerazione (prima colonna della scheda)</p>
<p>• <i>Si tratta della modifica conseguente ai nuovi "Punti Critici" definiti nei "Contenuti – Capitolo II"</i></p>	

Scheda II.3 - Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse	
<p>CAPITOLO III - Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente.</p> <p>1. All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell'opera che risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull'opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano:</p> <p>a) il contesto in cui è collocata;</p> <p>b) la struttura architettonica e statica;</p> <p>c) gli impianti installati.</p> <p>2. Qualora l'opera sia in possesso di uno specifico libretto di manutenzione contenente i documenti sopra citati ad esso si rimanda per i riferimenti di cui sopra.</p> <p>3. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione.</p>	
Scheda III.1 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto	
Scheda III.2 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera	
Scheda III.3 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera	

**ALLEGATO XVII - Idoneità tecnico professionale**

<p><b>ALLEGATO XVII</b> <b>Idoneità tecnico professionale</b></p>	<p><b>ALLEGATO XVII</b> <b>Idoneità tecnico professionale</b></p>
<p><b>01.</b> Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.</p>	<p><b>1.</b> Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.</p>
<p><b>1.</b> Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:</p>	<p><b>2.</b> Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese affidatarie e le imprese esecutrici dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:</p>
<p>iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto</p>	<p>iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto</p>
<p>documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo</p>	<p>documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del presente decreto legislativo</p>
<p>documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007</p>	<p>documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007</p>
<p>dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del presente decreto legislativo</p>	<p>dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del presente decreto legislativo</p>
	<p><b>dichiarazione in merito al numero dei cantieri contemporaneamente attivi al momento della presentazione della documentazione di cui al presente punto 2 corredata del numero medio dei propri lavoratori impiegati in ciascun cantiere.</b></p>
<p><i>• Le modifiche sono proposte al fine di evitare che ci siano imprese "scatole vuote" che, in concreto, pur essendo totalmente destrutturate, acquisiscono appalti privati di lavori e poi subappaltano tutto, spesso effettuando un vero e proprio dumping imprenditoriale, con le più che ovvie ricadute negative in termini di qualità dell'eseguito nonché in termini di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.</i></p>	
<p><b>2.</b> I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:</p> <p>iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto</p> <p>specifici documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali</p> <p>elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo</p> <p>documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007</p>	<p><b>2.</b> I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:</p> <p>iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia di lavori oggetto del contratto d'opera stipulato</p> <p>specifici documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali</p> <p>elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo</p> <p>documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007</p>
<p><i>• Un lavoratore autonomo può stipulare un contratto d'opera (art. 2222 cc) e non un contratto d'appalto (art. 1655 cc)</i></p>	
<p><b>3.</b> In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.</p>	<p><b>3.</b> In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente <b>punto 2</b> e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente <b>punto 3.</b></p>

## ALLEGATO XXII - contenuti minimi del Pi.M.U.S.

ALLEGATO XXII CONTENUTI MINIMI DEL Pi.M.U.S.	ALLEGATO XXII CONTENUTI MINIMI DEL Pi.M.U.S.
<p>1. Dati identificativi del luogo di lavoro;</p> <p>2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;</p>	
<p>3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;</p>	<p>3. Identificazione dei lavoratori e del preposto addetti al montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio in possesso di formazione e addestramento prevista dall'art. 37 e dall'allegato XXI.</p>
<p>• <i>Importante ribadire l'importanza della formazione e addestramento per queste figure addette al montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio</i></p>	
<p>4. Identificazione del ponteggio;</p> <p>5. Disegno esecutivo del ponteggio dal quale risultino:</p> <p>5.1. generalità e firma del progettista, salvo i casi di cui al comma 1, lettera g) dell'articolo 132,</p> <p>5.2. sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato,</p> <p>5.3. indicazione degli appoggi e degli ancoraggi. Quando non sussiste l'obbligo del calcolo, ai sensi del comma 1, lettera g) dell'articolo 132, invece delle indicazioni di cui al precedente punto 5.1, sono sufficienti le generalità e la firma della persona competente di cui al comma 1 dell'articolo 136.</p> <p>6. Progetto del ponteggio, quando previsto;</p> <p>7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio ("piano di applicazione generalizzata"):</p> <p>7.1. planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.,</p> <p>7.2. modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.),</p> <p>7.3. modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.,</p> <p>7.4. descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio,</p> <p>7.5. descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso,</p> <p>7.6. misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, di cui all'articolo 117,</p> <p>7.7. tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi,</p> <p>7.8. misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori,</p>	

<p>7.9. misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti;</p> <p>8. Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze “passo dopo passo”, nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio (“istruzioni e progetti particolareggiati”), con l’ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;</p> <p>9. Descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio;</p> <p>10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso (vedasi ad es. ALLEGATO XIX)</p>	
---	--

## 2 **Corso di formazione di 120 ore per coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili - (Art. 98 e all. XIV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)**

Sede del corso: \_\_\_\_\_

### **Programma e calendario delle lezioni**

Durata: 120 ore + 4 ore per la verifica finale

Direttore del corso: .....

\*\*\*\*\*

#### **1. Contenuti e durata del corso di formazione**

Il corso di formazione, necessario a qualificare il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, della durata complessiva di 120 ore (esclusa la verifica finale), è articolato in quattro distinti moduli.

- **Modulo I:** modulo giuridico – durata 24 ore
- **Modulo II:** modulo tecnico – durata 48 ore
- **Modulo III:** Modulo metodologico /organizzativo – durata 16 ore
- **Modulo IV:** Modulo pratico – durata 32 ore
- **Verifica finale di apprendimento** – durata 4 ore

*Il modulo IV sarà svolto mediante suddivisione in gruppi di lavoro cui sarà assegnata la progettazione e la redazione di uno o più piani di sicurezza e coordinamento e dei corrispondenti fascicoli dell'opera.*

#### **2. Modalità organizzative**

Il calendario potrà subire delle variazioni in corso di svolgimento.

#### **3. Verifica di apprendimento.**

Il corso prevede una verifica finale delle competenze acquisite nelle materie oggetto del corso; essa si articolerà in due fasi:

- la somministrazione di un questionario con risposte multiple sulle materie oggetto del corso e con risposte sintetiche a domande riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili;
- un colloquio individuale sugli argomenti del corso.

La verifica finale potrà essere integrata da test d'apprendimento al termine dei moduli I, II e III.

Direttore del corso: .....

## Argomenti, obiettivi, docenti e durata lezioni

### MODULO I: giuridico (24 ore)

ARGOMENTO	ORE	
<b>Presentazione del Corso: contesto formativo, programma e regolamento.</b>	<b>12</b>	
Richiami sulle regole contenute nel capo I del titolo IV del D. Lgs. 81/08: tipologie di cantiere, appalti e subappalti, pericolo e rischio, infortuni e malattie professionali, piano di sicurezza e di coordinamento, fascicolo tecnico dell'opera, compiti del CSP e del CSE, imprese esecutrici, imprese familiari, lavoratori autonomi e lavoratori così come definiti dall'art. 2 del d. lgs. 81/08, costi della sicurezza, POS. Il sistema istituzionale. Dati statistici in materia di incidenti, mancati incidenti, infortuni e malattie professionali nei cantieri temporanei e mobili.		
Codice dei contratti pubblici. Contenuti minimi dei piani di sicurezza e di coordinamento. Le figure interessate alla realizzazione dell'opera: compiti, obblighi, responsabilità civili e penali. Decreto "palchi e fiere". Lavori e interventi affidati alla "Protezione civile".		4
Le figure interessate alla realizzazione dell'opera: compiti, obblighi, responsabilità civili e penali. La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive. Contrasto al lavoro irregolare.		4
Aspetti giuridici delle principali norme legislative. Infortuni sul lavoro e malattie professionali. Esempi di sentenze commentate. Normativa sull'assicurazione INAIL. Denuncia di infortuni e malattie professionali.		4
<b>Totale ore</b>	<b>24</b>	

### MODULO II: tecnico (48 ore)

ARGOMENTO	ORE
La sorveglianza sanitaria nel settore delle costruzioni e gli obblighi del medico competente. Rischi per la salute dovuti agli agenti fisici, chimici, biologici e cancerogeni. Stress lavoro-correlato. Formazione degli addetti per gli interventi di primo soccorso.	4
Scavi, demolizioni, opere in sotterraneo e in galleria. Bonifica da ordigni bellici inesplosi. Cenni sulle modalità di trattamento delle terre e rocce da scavo.	4
Lavori in quota. Attrezzature e apprestamenti per l'accesso in quota. Sistemi di trattenuta. Opere provvisoriale. Ponteggi e Pi.M.U.S.	4
Rischi in ambienti confinati o sospetti d'inquinamento.	4
Rischi nel lavoro di montaggio/smontaggio di elementi prefabbricati.	4
Rischio nei lavori di bonifica dell'amianto.	4
Rischio nei lavori stradali. Schemi di segnaletica stradale.	4
Rischio elettrico in cantiere. Lavori elettrici. Protezione contro le scariche atmosferiche.	4
Rischio nella movimentazione manuale e/o meccanica dei carichi. Rischio nell'uso delle macchine da cantiere. Relative misure di sicurezza.	4
Rischio di incendio ed esplosione. Prevenzione incendi ed esplosioni. Mezzi di estinzione di incendi.	4

ARGOMENTO	ORE
Rischio da agenti fisici: rumore, vibrazioni, illuminazione, radiazioni ottiche artificiali (R.O.A.), radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, campi elettromagnetici (C.E.M.), microclima. Relative misure di sicurezza e di salute.	4
I dispositivi di protezione collettiva e/o individuale. Segnaletica di sicurezza.	4
<b>Totale ore</b>	<b>48</b>

### MODULO III: metodologico/organizzativo (16 ore)

ARGOMENTO	ORE
Organizzazione operativa del cantiere. Layout di cantiere. Compiti e funzioni di ogni figura operante in cantiere. Cronoprogramma dei lavori. Organigramma di cantiere. Schema degli appalti, dei subappalti e dei sub affidamenti. Imprese affidatarie ed esecutrici, lavoratori autonomi, imprese straniere, imprese familiari, associazioni di imprese. Delega di funzioni. Coordinamento e cooperazione. Regolamento di cantiere. Compiti del CSP e del CSE in tema di organizzazione.	8
Gestione delle emergenze in cantiere. Emergenze da lavorazioni ed emergenze naturali: esempi. Personale addetto alla gestione delle emergenze e al primo soccorso. Organismi di soccorso e loro chiamata. Esempi di esercitazioni in cantiere.	4
Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alle risoluzioni di problemi e alla cooperazione. Teorie di gestione dei gruppi, della leadership e della negoziazione. Gestione dei rapporti con tutti gli operatori di cantiere.	4
<b>Totale ore</b>	<b>16</b>

### MODULO IV: pratico, con divisione dei partecipanti in gruppi di lavoro (32 ore)

ARGOMENTO	ORE	DOCENTE	DATA
<p>Redazione di un piano di sicurezza e coordinamento (tipologia scelta dalla Direzione Corso) comprendente:</p> <p>esame del progetto,                      analisi dei rischi,                      lavorazioni ed interferenze,                      planimetria di cantiere,                      cronoprogramma del cantiere,                      costi della sicurezza,                      indicazioni per l'organizzazione del cantiere e per il coordinamento delle attività,                      piano di emergenza del cantiere,                      indicazioni per la stesura dei POS,                      stesura della bozza di piano.</p> <p>Redazione del fascicolo per il medesimo cantiere.</p> <p>Redazione del regolamento del medesimo cantiere.</p>	24	Coordinatore CSP/CSE	

ARGOMENTO	ORE	DOCENTE	DATA
Esame di alcuni POS e verifica della loro coerenza con il PSC di riferimento e comunicazione ai soggetti interessati. Discussione sugli elaborati prodotti. Simulazione di una visita in cantiere e redazione del verbale di visita.	4	Coordinatore CSP/CSE	
Visita ad un cantiere in gruppi	4	Coordinatore CSP/CSE	
<b>Totale ore</b>	<b>32</b>		